



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE AREA I AMMINISTRATIVA

UFFICIO SEGRETERIA

N. Registro Settore 206 del 04-10-2024

N. Registro Generale 714 del 04-10-2024

Oggetto:	Determina a contrarre - Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 50, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' Art.108, comma 1 e 2, lett. a) D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio dell'asilo comunale con annessa mensa, per n. max di 60 bambini di età compresa da 0 a 3 anni.
-----------------	--

CIG:

IL DIRIGENTE

Vista l'allegata proposta;

Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

➤ Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e sm.i.;

D E T E R M I N A

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

D.ssa Rossella Maria Stornaiuolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA I AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA

Proposta di determinazione n. 220 del 04-10-2024

Oggetto:	Determina a contrarre - Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 50, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' Art.108, comma 1 e 2, lett. a) D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio dell'asilo comunale con annessa mensa, per n. max di 60 bambini di età compresa da 0 a 3 anni.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO

- che con d.lgs. n. 65/2017 è stato istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino all'età di anni sei, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 180 e 181 lett. e) della L. n. 107/2015;
- che l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 25621 dell'1/08/2024 - riparto annualità 2024, ha previsto di assegnare a Codesto Ente la somma di euro 15.991,07 per i servizi di prima infanzia;
- che detta somma può essere utilizzata per il consolidamento dei servizi educativi comunali, oggi a rischio chiusura a causa della progressiva fuoriuscita per pensionamento del personale impiegato;

TENUTO CONTO che le unità addette al servizio risultano inferiori rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente, essendo alcune di esse già in quiescenza;

DATO ATTO

- che si rende necessario garantire il servizio al fine di evitare un danno grave e certo all'Ente, nonché alla collettività vista la rilevanza del servizio di cui trattasi;
- che necessita implementare il personale dell'asilo nido comunale con n. 5 Educatori, n. 1 addetto alla cucina con qualifica di Cuoco, n. 5 addetti ai servizi Ausiliari, procedere alla fornitura di prodotti alimentari/per l'igiene/attrezzature varie e predisporre il piano di autocontrollo HCCP secondo le norme vigenti sulla sicurezza alimentare per il periodo Novembre 2024 - Dicembre 2025 con esclusione del mese di agosto;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 02/10/2024 è stata approvata la proposta

progettuale al fine di garantire la realizzazione del servizio di gestione asilo nido comunale "Peter Pan";

- che con la stessa deliberazione veniva assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la somma complessiva di Euro 330.633,31 per porre in essere tutti gli atti necessari per la realizzazione del servizio di che trattasi;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento del servizio dell'asilo nido comunale con annessa mensa per n. 60 bambini di età compresa da 0 a 3 anni;

VISTO l'elenco degli iscritti all'Albo distrettuale di soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio assistenziali;

RILEVATO che l'importo dell'appalto è pari ad euro 330.383,31 incluso IVA così ripartito:

- Euro **283.283,31** per implementazione del personale dell'asilo nido comunale con n. 5 Educatori - n. 5 addetti ai servizi ausiliari - n- 1 addetto alla cucina con qualifica di cuoco;
- Euro **46.000,00** per la fornitura di prodotti alimentari /per l'igiene / attrezzature varie
- Euro **1.100,00** per la predisposizione del manuale piano di autocontrollo HCCP, della verifica periodica e quanto stabilito dalle norme vigenti sulla sicurezza alimentare.

VISTO il decreto legislativo n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente attraverso la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 Operatori Economici ove esistenti;

DATO ATTO che per procedere all'affidamento di detti servizi è necessario provvedervi mediante la presente determinazione *ex art.192 D.Lgs.n.267/2000*;

ATTESO che l'articolo 32 - comma 2 – del medesimo sopracitato decreto stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

VISTO l'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"*, che al comma 1 testualmente recita: *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a. il fine che con il contratto si intende perseguire; b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base..."*;

DATO ATTO che, a tal fine, sono stati predisposti i seguenti elaborati:

- 1) Avviso;
- 2) Disciplinare di gara;

- 3) Capitolato Speciale D'Appalto;
- 4) Lettera di invito;
- 5) Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- 6) Offerta economica;
- 7) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 8) Protocollo di legalità;
- 9) Patto di integrità;
- 10) Dichiarazione Antimafia;
- 11) Dichiarazione flussi finanziari;

CONSIDERATO che ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, è stato individuato quale criterio di selezione l'iscrizione all'elenco dell'Albo Distrettuale;

RITENUTO di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 108 del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATA la necessità di procedere al versamento del contributo economico dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC);

RITENUTO opportuno procedere tramite il portale acquisti in rete PA –MEPA, così come previsto dalla vigente normativa in materia, con affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.e) del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023;

VISTO l'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, i cui commi 1 e 2 prevedono che: "*1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate";

- che il Comune di San Giovanni Gemini ha avviato il procedimento finalizzato all'ottenimento della qualificazione;

- che nelle more della definizione del procedimento di cui trattasi risulta necessario avvalersi dell'ausilio di altre stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023 "*Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o*

mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata";

- che ai successi commi 10 ed 11 il d.lgs. 36/2023 prevede che "10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'[articolo 63, comma 2](#). Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'[articolo 63, comma 11, secondo periodo](#).

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'[articolo 63, comma 2, lettere b\) e c\)](#) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#). Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

- che i commi 12 e 13 prescrivono al riguardo che "12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali:

a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;

b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;

c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza";

CONSIDERATO

- che l'art. 63 del d.lgs. 36/2023 prevede che "*1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.*

2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62";

DATO ATTO che fra le stazioni appaltanti qualificate di cui all'elenco istituito presso l'ANAC risulta inserito il Comune di Cammarata;

VISTA la nota prot. n. 1627 del 4 Ottobre 2024, tendente ad ottenere la partecipazione ad un accordo con il Comune di Cammarata, affinché lo stesso possa fungere da stazione appaltante qualificata quale ausiliaria nei confronti del Comune di San Giovanni Gemini quale stazione appaltante ausiliata;

CONSIDERATO il nulla osta rilasciato dal Comune di Cammarata di pari data;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 120 del 4 Ottobre 2024 del Comune di San Giovanni Gemini;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 129 del 4 Ottobre 2024 del Comune di Cammarata;

DATO ATTO dell'avvenuta sottoscrizione del protocollo di intesa;

RITENUTO, pertanto, di procedere a indire la procedura di gara avvalendosi della Stazione Appaltante qualificata Comune di Cammarata;

VISTI

- il d. lgs. n. 267/2000;

- la L. n. 241/1990;

- il d. lgs. n. 36/2023;

PROPONE

1. **Di approvare**, la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. **Di dare atto** che il progetto di implementazione verrà realizzato in parte con le somme assegnate a questo Ente beneficiario, di cui al d.lgs. n. 65/2017;
3. **Di dare atto** che le somme sono state assegnate al Responsabile dell'Area Amministrativa con Delibera di G.M. n. 118 del 2 Ottobre 2023 per un importo di euro 330.633,31;
4. **Di impegnare** la somma di euro 330.633,31 così come segue:
 - quanto a € 40.000,00 annualità 2024 cap. 1776 a decurtazione delle somme già previste nel bilancio 2023/2025 codice di bilancio 12.01.1.03.01.02.011- Imp. 4876;
 - quanto a € 290.383,31 annualità 2025 cap. 1776 del bilancio 2024/2026 in corso di approvazione ove è prevista sufficiente disponibilità;
 - quanto a € 250,00 a carico dell'esercizio 2026 del bilancio 2024/2026 in corso di approvazione ove è prevista sufficiente disponibilità;
5. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Giovanni Gemini;
6. **Di procedere** nel rispetto della normativa vigente sul MEPA con affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, per un importo di euro 330.383,31 compreso IVA;
7. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, il Comune di San Giovanni Gemini si avvarrà dell'attività di committenza ausiliaria posta in essere dal Comune di Cammarata;
8. **Di approvare** la documentazione relativa all'avvio della gara di gestione di asilo nido costituita dai seguenti atti:
 - 1) Avviso;
 - 2) Disciplinare di gara;
 - 3) Capitolato Speciale D'Appalto;
 - 4) Lettera di invito;
 - 5) Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
 - 6) Offerta economica;
 - 7) Documento di gara unico europeo (DGUE);
 - 8) Protocollo di legalità;
 - 9) Patto di integrità;
 - 10) Dichiarazione Antimafia;
 - 11) Dichiarazione flussi finanziari;
9. **Di liquidare** con successivo separato atto, la ditta aggiudicataria a seguito di regolare presentazione di fattura;

10. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line e sul sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NATALA VIRGA

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile dell'area **AREA I AMMINISTRATIVA** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

SAN GIOVANNI GEMINI, lì 04-10-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

D.ssa Rossella Maria Stornaiuolo